

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GEN. 1999

ADDI' 12 GEN. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michela	"
FREDERICO	Maurizio	"	PIZZUTTI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Giordano
..... ONISSIS

ASSENTI: COSENTINO, BONADONNA E GUASCO.

DELIBERAZIONE N° 33

Oggetto : Dott. Kozzetti Carlo - inquadramento da parte del Co.tra.l.



OGGETTO: "Dott. Mozzetti Carlo - Inquadramento da parte del CO.TRA.L."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la legge regionale 22.04.1975, n. 33;

VISTA la legge regionale 02.12.1977, n. 79;

VISTA la legge regionale 22.10.1993, n. 57;

VISTO lo Statuto Regionale;

ESAMINATA la propria deliberazione n. 1630 del 14.03.1995 concernente: "Dott. Mozzetti - Inquadramento ruoli A.CO.TRA.L." con la quale si definivano i criteri cui si doveva attenere il CO.TRA.L. per l'inquadramento del proprio dipendente Dott. Mozzetti Carlo;

CONSIDERATO che il T.A.R. del Lazio con sentenza del 21 maggio 1996, n. 792 ha rigettato il ricorso proposto dal Dott. Mozzetti Carlo relativo all'impugnazione del preteso silenzio rifiuto di esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 388 del 21.03.1991, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 985 del 22.02 - 23.03.1994;

CONSIDERATO inoltre che la citata sentenza del T.A.R. Lazio n. 792/96 ai punti 2 e 3 ha statuito:

- che "il CO.TRA.L. dovrà provvedere all'inquadramento del Dott. Mozzetti sulla base degli accordi intervenuti all'uopo con le organizzazioni sindacali;
- che, ove tali procedure non siano concretamente e compiutamente realizzabili, il CO.TRA.L. dovrà ugualmente provvedere sulla base della documentazione in possesso.

CHE la sentenza n. 792/96 è passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell'interessato;

CHE la sentenza n. 792/96 stabilisce che la Regione Lazio deve vigilare sull'esatta esecuzione del giudicato da parte del CO.TRA.L.;

CHE la Regione in seguito alla sentenza n. 792/96 con nota del 20.06.1996 provvedeva a sollecitare il CO.TRA.L. a dare esecuzione al giudicato come specificato dal T.A.R. Lazio;

CHE il CO.TRA.L. con nota n. 7934 del 29.07.1996, confermava di aver dato esecuzione al giudicato in quanto l'inquadramento provvisorio era, secondo quanto comunicato dalla stessa azienda, da considerarsi definitivo;

CHE viceversa in seguito all'esercizio del potere di interpellanza ed interrogazioni da parte dei Consiglieri regionali Onorevoli Zappalà, Antoniozzi e Simeoni, n. 1057 del 14.04.1997 e n. 127 del 9.12.1996, si veniva a conoscenza che in effetti il dott. Mozzetti lamentava di non aver ancora ricevuto la comunicazione di alcun provvedimento di inquadramento;



CHE in seguito alle segnalazioni di cui sopra il Settore 47 provvedeva con nota n. 350/47 del 12.06.1997 a chiedere informazioni all'azienda in merito a quanto segnalato dai Consiglieri interroganti;

CHE il CO.TRA.L. con fax del 5.08.1997 confermava l'avvenuto inquadramento del Dott. Mozzetti Carlo;

CHE alla luce di quanto esposto dagli interroganti il Settore 48 con nota n. 2633 del 23.10.1997 sollecitava nuovamente il CO.TRA.L. a trasmettere copia del provvedimento formale di esecuzione del giudicato;

CHE con nota del 9.3.1998 il Settore 48, nell'ambito dei poteri di vigilanza-assegnati dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 792/96, invitava il responsabile del servizio competente del CO.TRA.L. a dare esecuzione al giudicato ovvero a comunicare le ragioni ostative all'adempimento;

CHE in data 9.06.1998 presso l'Assessorato si teneva una riunione istruttoria con il Dott. Mozzetti Carlo ed il rappresentante del CO.TRA.L. al fine di avere migliore cognizione della questione;

CHE in tale riunione il CO.TRA.L. si riservava di far conoscere la propria posizione;

CHE le parti rinviavano ogni determinazione a data successiva al 7.7.1998 poiché nel frattempo era stata fissata la decisione innanzi al T.A.R. Lazio relativamente al ricorso proposto dal Dott. Mozzetti Carlo avverso la citata deliberazione n. 1630/95;

CHE il T.A.R. del Lazio con Sentenza n. 3055/98 del 9.07 - 22.10.98, comunicata in via amministrativa il 23 ottobre 1998 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la Delibera n. 1630 del 14.03.95, con consolidamento della medesima, essendo divenuta inoppugnabile la sentenza n. 792/96, che ha individuato nel CO.TRA.L. il soggetto che deve provvedere all'inquadramento del dott. Mozzetti in base ai criteri e secondo le modalità già indicate nella deliberazione n. 1630/95;

VISTA la nota Prot. 4493 del 6 novembre 1998 del Settore 48 di sollecito al CO.TRA.L. per l'inquadramento del Dott. Mozzetti;


VISTA la nota Prot. N. 4620 del 23 novembre 1998 del Settore 48 di comunicazione di avvio di procedimento e relativa facoltà di intervento;

CONSIDERATO che le parti interessate non hanno prodotto atti o documenti, nonostante la comunicazione Prot. 4620 di cui sopra;

PRESO ATTO che a tutt'oggi non risulta che il CO.TRA.L. abbia provveduto ad adottare un provvedimento di formale inquadramento nei confronti del Dott. Mozzetti Carlo a seguito della sentenza n. 388/91 del T.A.R. Lazio e secondo i criteri e modalità indicate con la deliberazione n. 1630/95;

VISTA la legge 127/97;

all'unanimità



DELIBERA

1. le premesse sono parti integranti della presente e ne formano parte sostanziale ed integrale;
2. nell'ambito di poteri di vigilanza assegnati all'amministrazione regionale dalla sentenza n. 792/96, riconfermato l'obbligo del CO.TRA.L. di provvedere al formale inquadramento del Dott. Mozzetti Carlo secondo quanto stabilito dal T.A.R. Lazio in sede del giudizio di ottemperanza con la citata sentenza n. 792/96, passata in giudicata, di invitare il CO.TRA.L. - Consorzio Trasporti Pubblici Lazio - con sede in Roma Via Volturno, 65 ad adeguarsi al disposto della sentenza del T.A.R. Lazio 792/96 nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente deliberazione;
3. il provvedimento di inquadramento dovrà riconsiderare la posizione del dott. Mozzetti Carlo, ora per allora, secondo quanto stabilito dalla Sentenza del T.A.R. Lazio 792/96 e dalla precedente Deliberazione n. 1630/95 in premessa meglio specificata;
4. copia del formale provvedimento di inquadramento dovrà essere notificata, nelle forme di legge, oltre che all'interessato, alla Regione Lazio per il tramite dell'Assessorato CO.RR.SS.M. competente in materia;
5. qualora nel termine assegnato non dovesse essere adottato da parte del CO.TRA.L. alcun provvedimento come sopra indicato, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui alla sentenza 792/96, verrà richiesto al T.A.R. di esaminare la possibilità di procedere alla nomina di un Commissario ad acta per l'incombente.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi della L. 127/97;

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Severio GUCCIONE



28 GEN. 1999